



Le seguenti Polizze e Garanzie sono assicurate da
UnipolSai Assicurazioni S.p.A
con la Struttura Organizzativa **UnipolAssistance**
In collaborazione con T.O.I.S. Srl www.tois.it
Contraente Convenzione: **GoWorld srl**



Tessera Assicurativa n°: (sarà indicato sui documenti di viaggio)

Il numero della Tessera Assicurativa, se non riportato qui, sarà indicato nel **Foglio Notizie** rilasciato dal Tour Operator; in caso di sinistro **dovrà essere comunicato alla Struttura Organizzativa per accedere alle Garanzie di polizza.**

La polizza opera a favore dei clienti viaggiatori con le programmazioni **GoWorld**. L'operatività del presente estratto è subordinata al rispetto delle norme di applicazione della polizza e a quanto riportato nella **Conferma di Prenotazione / Foglio Notizie rilasciato dal Tour Operator.**

GLOSSARIO, CONDIZIONI GENERALI, ESCLUSIONI GENERALI: Vedere NORME COMUNI polizze Goworld Safe e Plus



Polizza base inclusa GoWorld Safe (integrabile con GoworldSafe Plus opzionale) Compresa nella quota iscrizione

- **Assicurazione annullamento All-Risk inclusa** (compreso Covid)
- **Assistenza** (compreso Covid)
- **Spese mediche** (compreso Covid - Italia 1.000 estero 10.000 integrabile)
- **Bagaglio** (1.000)
- **Assicurazione responsabilità civile dei viaggiatori** (50.000)
- **Indennizzo per ritardo volo o partenza nave** (100)
- **Familiari a casa**
- **La Casa**

ASSICURAZIONE ANNULLAMENTO ALL-RISK INCLUSA (Compreso Covid)

A).OGGETTO: la garanzia copre le penali d'annullamento pagate in quanto applicabili dal Tour Operator sull'intero valore del viaggio, in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio, con il massimo rimborso di **Euro 2.000,00** per persona ed il massimo di **Euro 10.000,00** per evento.

NB: i massimali di copertura verranno adeguati al maggior costo del viaggio attraverso l'applicazione dei seguenti premi di adeguamento sempre dovuti:

- Euro **39,00** per viaggi **da 2.001,00 fino a 4.000,00** euro per persona e 15.000,00 per evento,
- Euro **69,00** per viaggi **da 4.001,00 fino a 6.000,00** euro per persona e 20.000,00 per evento,
- Euro **99,00** per viaggi **da 6.001,00 fino a 20.000,00** euro per persona e 40.000,00 per evento.

I premi sopraindicati si intendono incluse imposte e, in base a quanto risulta in estratto conto, estendono il massimale come sopra indicato.

L'assicurazione decorre dalla data di iscrizione al viaggio e termina all'inizio del viaggio/soggiorno stesso. In caso di transfer verso l'imbarco in nave o aereo per "inizio del viaggio/soggiorno" si potrà anche intendere il momento di effettuazione del primo tampone obbligatorio da eseguirsi immediatamente prima dell'imbarco in volo/nave.

La polizza è operante esclusivamente se il cliente è costretto ad annullare per uno dei seguenti motivi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

1).Malattia, infortunio (compresa positività al Covid) o decesso

- 1.1).dell'Assicurato o di un compagno di viaggio purché assicurato ed iscritto contemporaneamente e con il quale doveva partecipare al viaggio stesso.
- 1.2).del loro coniuge, convivente, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, cognati, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela o del Socio contitolare della ditta dell'Assicurato o del diretto superiore.

Sono comprese le malattie preesistenti le cui recidive o riacutizzazioni si manifestino improvvisamente dopo la data dell'iscrizione al viaggio.

2).Qualsiasi evento imprevisto, esterno, documentabile (compresa la quarantena fiduciaria) e indipendente dalla volontà dell'Assicurato o dei suoi familiari che renda impossibile la partecipazione al viaggio.

Qualora l'Assicurato sia contemporaneamente iscritto ad un viaggio con i suoi familiari e/o con altre persone, in caso di annullamento, la garanzia si intende operante, oltre che per l'Assicurato direttamente coinvolto dall'evento e per i suoi familiari, anche per uno solo dei compagni di viaggio a condizione che anch'essi siano assicurati.

B).ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione è operante solo se automaticamente inclusa al momento dell'iscrizione al viaggio e se sono stati rispettati i termini di "comportamento in caso di sinistro" e, per viaggi di valore superiore a Euro 2.000,00 a persona siano stati pagati i relativi premi aggiuntivi sempre dovuti come risultante in Estratto conto di prenotazione. L'assicurazione non è valida se al momento dell'adesione già sussistono le condizioni o gli eventi che determinano l'annullamento del viaggio.

Sono esclusi gli annullamenti derivanti dal semplice stato di malattie croniche, da malattie psichiche e mentali, attacchi di panico e stati di ansia in genere, nonché tutte le malattie la cui insorgenza sia precedente alla data di prenotazione del viaggio.

Sono esclusi gli annullamenti determinati da eventi che si manifestassero nei luoghi di destinazione del viaggio e che inducono a rinunciare al viaggio medesimo fra cui eventi bellici, terroristici, sociopolitici, meteorologici, eventi naturali o dal pericolo che si manifestino detti eventi.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

C).FRANCHIGIE

Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dei seguenti scoperti:

-nessuno scoperto in caso di rinuncia determinata da ricovero ospedaliero dell'assicurato o del compagno di viaggio di almeno 24 ore continuative, oppure in caso di decesso;

-in tutti gli altri casi lo scoperto applicato sarà del 20% dell'importo indennizzabile con il minimo di 50,00 Euro per persona.

NB: qualora non vengano rispettati i previsti tempi di denuncia e di invio della certificazione medica, lo scoperto applicato sarà del 30% con il minimo di 50,00 Euro per persona.

D).COMPORAMENTO IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO

Nel caso si verifichi un evento tra quelli previsti che renda impossibile la partecipazione al viaggio, l'Assicurato, pena la decadenza al diritto al rimborso, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1). Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la Compagnia Assicurativa rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificato l'evento che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2). Denunciare l'annullamento alla Compagnia

- Entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento che ha causato l'annullamento, l'assicurato dovrà effettuare la denuncia, direttamente, alla **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.** via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, oppure telefonando al numero verde **800 406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; oppure mezzo Fax 0517096551. Come data di invio farà fede la data della e-mail o del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni:

-nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio onde poter esperire eventuale visita medico legale e telefono ove sia effettivamente rintracciabile l'assicurato.

-riferimenti del viaggio e della copertura quali:

-Estratto conto di prenotazione o, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della tessera assicurativa o nome del Tour Operator e date di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare.

-la descrizione delle circostanze e/o della patologia medica occorsa che costringono l'assicurato ad annullare,

-la certificazione medica riportante la patologia o, nei casi di garanzia non derivanti da malattia o infortunio, altro documento comprovante l'impossibilità di partecipare al viaggio. Anche in caso di denuncia telefonica le certificazioni dovranno **comunque** essere inoltrate via e-mail oppure via Fax alla Compagnia **entro 5 giorni** dal verificarsi dell'evento.

-**Anche successivamente** se non immediatamente disponibile, dovrà comunque essere fornito per iscritto via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it o a mezzo Fax 0517096551 quanto segue:

-Contratto di viaggio dell'Agenzia di Viaggi /Estratto Conto di Prenotazione (appena disponibile dovrà essere inoltrato all'ufficio sinistri, comunque, anche l'estratto conto originale del TO)

-Estratto Conto di Penale/Fattura della penale addebitata (appena disponibile dovrà essere inoltrato all'ufficio sinistri, comunque, anche l'estratto conto originale del Tour Operator);

-quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator e dell'Agenzia di Viaggi;

-Ricevuta del saldo dell'importo pratica o saldo delle penali addebitate;

-codice IBAN e intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato (non dell'Agenzia) per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.

-in caso di annullamento a seguito di malattia o decesso di un familiare: certificazione ufficiale (no autocertificazione) attestante il grado di parentela.

-Dichiarazione sottoscritta da tutti gli Assicurati maggiorenni riguardo l'esistenza o meno di altre polizze assicurative a copertura della garanzia annullamento e relativi riferimenti.

N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.

Seguiranno per iscritto le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali dei documenti.

Dopo aver effettuato la denuncia come sopra descritto, nel caso di oggettive difficoltà e solo successivamente alla denuncia, l'Assicurato potrà far riferimento al call-center n° 800406858 per ottenere informazioni sullo stato del sinistro. Per eventuali diverse comunicazioni: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).**

ASSISTENZA (Compreso Covid)

1).OGGETTO DELLA GARANZIA La Società mette a disposizione dell' Assicurato, nel caso in cui si trovi in una situazione di difficoltà a seguito del verificarsi di un evento fortuito, ed entro i limiti convenuti, le prestazioni di immediato aiuto di seguito descritte tramite la Struttura Organizzativa costituita da medici, tecnici ed operatori, **in funzione 24 ore su 24** telefonando al numero di Torino **+39 011.6523211**, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con **UnipolAssistance Servizi S.c.r.l.** La Struttura Organizzativa del Gruppo provvede per incarico della Società a fornire i seguenti servizi di Assistenza ai Clienti/Viaggiatori assicurati:

2).CONSULTO MEDICO E SEGNALAZIONE DI UNO SPECIALISTA

Accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute dell'Assicurato per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova l'Assicurato.

3).INVIO DI MEDICINALI URGENTI quando l'Assicurato necessita urgentemente per le cure del caso di medicinali irripetibili sul posto, sempreché commercializzati in Italia.

4).TRASPORTO SANITARIO

a).al più vicino luogo idoneo a prestare le cure di emergenza;

b).dal centro medico ove sono state prestate le prime cure di emergenza ad un centro medico meglio attrezzato. L'utilizzo dell'aereo sanitario è limitato agli spostamenti locali.

5).RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO con il mezzo più idoneo al luogo di residenza o in ospedale attrezzato in Italia, resosi necessario a seguito di infortunio o malattia che, a giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, non possono essere curati sul posto. Il trasporto è interamente organizzato a spese di UnipolSai e comprende l'assistenza medica o infermieristica durante il viaggio, se necessaria.

Il trasporto dai Paesi Extraeuropei, eccettuati quelli del Bacino Mediterraneo e delle Isole Canarie, si effettua esclusivamente su aereo di linea in classe economica, eventualmente barellato.

6. RIENTRO DELL'ASSICURATO CONVALESCENTE qualora il suo stato di salute gli impedisca di rientrare a casa con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, è anche compreso il rimborso delle spese supplementari di soggiorno entro il limite massimo di **Euro 100,00** al giorno e per un massimo di **10 giorni** dopo la data prevista di rientro, rese necessarie dallo stato di salute dell'Assicurato.

In alternativa e nei limiti delle suddette spese di rientro alla propria residenza, sono rimborsabili le sole spese di trasporto dal luogo di degenza in viaggio fino alla successiva meta prenotata se prevista dal programma.

Le prestazioni sono estese a un solo familiare, o compagno di viaggio, che si sia trattenuto per prestargli assistenza.

7. TRASPORTO DELLA SALMA dell'Assicurato dal luogo di decesso fino al luogo di sepoltura in Italia. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre e l'eventuale recupero e ricerca della salma.

8. RIENTRO DEI FAMILIARI purché assicurati o di un compagno di viaggio, a seguito di rientro sanitario e/o decesso dell'Assicurato.

9. RIENTRO ANTICIPATO DELL'ASSICURATO, alla propria residenza in caso di avvenuto decesso o improvviso ricovero con imminente pericolo di vita di un familiare in Italia (coniuge, conviventi, figli, fratelli, sorelle, genitori, suoceri, generi, nuore, nonni, zii e nipoti fino al 3° grado di parentela, cognati), se l'Assicurato chiede di rientrare prima della data che aveva programmato e con un mezzo diverso da quello inizialmente previsto.

10. VIAGGIO DI UN FAMILIARE quando l'Assicurato sia ricoverato in ospedale - per un periodo superiore a **3 giorni** - e qualora non sia già presente sul posto un familiare maggiorenne, viene rimborsato il biglietto aereo in classe turistica o ferroviario in prima classe di andata e ritorno e le spese di soggiorno fino ad un massimo di **Euro 60,00** al giorno per un massimo di **10 giorni**, per permettere ad un componente della famiglia di recarsi presso il paziente, anche per assistere un eventuale minore anch'egli in viaggio.

11. INTERPRETE A DISPOSIZIONE ALL'ESTERO quando l'Assicurato a seguito di ricovero in ospedale o di procedura giudiziaria nei suoi confronti per fatti colposi avvenuti all'estero, trovi difficoltà a comunicare nella lingua locale, la Struttura Organizzativa provvede ad inviare un interprete assumendosene i relativi costi, per il solo tempo necessario alla sua azione professionale, con il massimo di **Euro 1.000,00**.

12. SEGNALAZIONE DI UN LEGALE quando l'Assicurato sia ritenuto penalmente o civilmente responsabile per fatti colposi avvenuti all'estero ed a lui imputabili, la Struttura Organizzativa segnala il nominativo di un legale e anticipa i costi per la difesa dell'Assicurato entro l'importo massimo di **Euro 2.500,00**; inoltre anticipa, sempre contro adeguata garanzia bancaria e fino all'importo massimo di **Euro 15.000,00**, l'eventuale cauzione penale che fosse richiesta dal giudice.

13. ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ se l'Assicurato ne avesse necessità a causa di eventi impreveduti di comprovata gravità e non dipendenti dalla propria volontà, contro adeguata garanzia bancaria, la Struttura Organizzativa provvederà a saldare eventuali fatture in loco o ad anticipare la somma di denaro necessaria fino ad un massimo di **Euro 5.000,00**.

14. TRASMISSIONE DI MESSAGGI URGENTI a persone residenti in Italia qualora l'Assicurato fosse impossibilitato a trasmettere messaggi, la Struttura Organizzativa provvederà alla comunicazione del messaggio al destinatario.

15. SPESE TELEFONICHE e telegrafiche documentate, sostenute per contattare la Struttura Organizzativa in caso di necessità, sono rimborsabili fino a **Euro 100,00**.

16. SPESE DI SOCCORSO E DI RICERCA affrontate in caso di infortunio sono assicurate, purché eseguite da organismi ufficiali, fino a concorrenza di **Euro 1.500,00**.

► 17). COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO

L'Assistenza 24 ore su 24 si ottiene telefonando al numero di Torino:

+39 011.6523211

In caso di necessità l'Assicurato dovrà:

- segnalare alla Struttura Organizzativa i propri dati anagrafici, Codice Fiscale, i dati identificativi della Tessera Assicurativa;
- comunicare il luogo dove si trova ed il proprio recapito telefonico.

18). DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

Le Garanzie/Prestazioni sono fornite esclusivamente previo accordo con la Struttura Organizzativa.

Per le sole Garanzie/Prestazioni di cui agli articoli: 04 (TRASPORTO SANITARIO), 05 (RIENTRO SANITARIO DELL'ASSICURATO), 06 (RIENTRO DELL' ASSICURATO CONVALESCENTE), 07 (TRASPORTO DELLA SALMA), 08 (RIENTRO DEI FAMILIARI), 09 (RIENTRO ANTICIPATO DELL' ASSICURATO), 10 (VIAGGIO DI UN FAMILIARE), qualora l'Assicurato per motivi di forza maggiore si sia organizzato in proprio sostenendo le relative spese, la Società, a seguito di presentazione in originale di idonea certificazione medica rilasciata sul posto e dei documenti di spesa, provvederà al rimborso, entro e non oltre l'importo massimo di **Euro 1.000,00** e comunque nella misura strettamente necessaria.

1.-Per gli Assicurati residenti all'estero le spese di rientro sono riconosciute nei limiti di costo per il rientro in Italia.

2.-L' Assicurato è tenuto alla consegna alla Società dei biglietti di viaggio non utilizzati a seguito delle prestazioni godute.

3.-La Società, valutate le condizioni del paziente a insindacabile giudizio dei medici della Struttura Organizzativa, si riserva di effettuare il trasferimento dell'Assicurato in un Istituto di Cura diverso dalla struttura di primo ricovero o anche di effettuare il rimpatrio sanitario del paziente Assicurato.

La rinuncia o il rifiuto da parte dell'Assicurato o chi per esso di quanto disposto dalla Struttura organizzativa comporterà la decadenza della copertura assicurativa oggetto della presente polizza ivi incluse le garanzie inerenti il rimborso delle spese mediche.

SPESE MEDICHE (Compreso Covid)

1). OGGETTO

La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall'Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società **provvederà** con pagamento diretto, previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure **rimborserà** le spese incontrate **in loco** alla presentazione della diagnosi e dei documenti di spesa, nei limiti di costo degli ospedali pubblici, comunque entro il limite per le rette di degenza di **Euro 500,00** giornaliera ed entro i seguenti **massimali**:

Italia Euro 1.000,00

Estero Euro 10.000,00 (integrabile con GoworldSafe Plus)

ATTENZIONE!

Per spese superiori a **Euro 1.000,00** dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa, in base alle condizioni di polizza.

2). FRANCHIGIA E SCOPERTO

Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una franchigia pari a **Euro 50,00**.

3). IN CASO DI RICOVERO OSPEDALIERO NELL' UNIONE EUROPEA

Con l'uso della Tessera Sanitaria (Tessera Europea Assicurazione Malattia – TEAM) dove sono impressi i codici necessari per garantire ad ogni cittadino italiano l'assistenza sanitaria anche nei Paesi dell'Unione Europea non vi sarà l'applicazione di franchigia.

► 4). COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO

Per ottenere il rimborso delle spese mediche sostenute, l'Assicurato, **entro 15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al **numero verde 800 406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 o inviare la relativa richiesta via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it oppure con raccomandata a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 - 20097 - San Donato Milanese (MI)**, completa dei seguenti documenti:

- propri dati anagrafici, Codice Fiscale, dati identificativi della Tessera "Viaggi Protetto";
- estratto conto di prenotazione

- nel caso sia stata contattata la Struttura Organizzativa di Assistenza indicare il numero di pratica comunicato dall'operatore.
 - diagnosi del medico locale;
 - codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile;
 - fatture o ricevute pagate.
- Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali dei documenti.

BAGAGLIO

1).OGGETTO DELLA GARANZIA entro la somma assicurata di **Euro 1.000,00**, la Società, rimborserà le perdite conseguenti a **furto, rapina, scippo, incendio del bagaglio**, che l'Assicurato aveva con sé durante il viaggio, compresi gli abiti e gli oggetti indossati nonché per mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio causato dal vettore a cui era stato consegnato.

2).DISPOSIZIONI E LIMITAZIONI

L'indennizzo verrà corrisposto in base al valore commerciale e in nessun caso si terrà conto dei valori affettivi. Per il rifacimento di documenti d'identità, il rimborso è limitato a **Euro 250,00**.

Il rimborso è limitato al **50% della somma assicurata** per:

- gioielli, preziosi, orologi, pellicce ed altri oggetti di valore;
- apparecchiature fotocineottiche, apparecchi radio televisivi ed apparecchiature elettroniche.

Per tali oggetti la garanzia non opera quando sono inclusi nel bagaglio consegnato a imprese di trasporto.

Il rimborso è altresì limitato per ogni singolo oggetto al **50%** della somma assicurata ed i corredi fotocineottici (obiettivi, filtri, lampeggiatori, batterie, etc.) sono considerati quali unico oggetto.

Gli oggetti lasciati in automobile, nel camper, nel caravan od a bordo di motocicli o altri veicoli sono assicurati solo se riposti nel bagagliaio chiuso a chiave non visibili all'esterno ed il mezzo viene lasciato in un parcheggio custodito a pagamento.

3).SPESE DI PRIMA NECESSITÀ

In caso di ritardata (non inferiore alle 12 ore) o mancata riconsegna del bagaglio da parte del vettore, la Società rimborserà, entro la somma assicurata di **Euro 250,00** le spese sostenute e documentate per gli acquisti di prima necessità effettuati prima del termine del viaggio.

4).ATTREZZATURE SPORTIVE PER SURF/ WINDSURF/ KITESURF / IMMERSIONI / PESCA

FURTO, RAPINA, SCIPPO, INCENDIO DELL'ATTREZZATURA SPORTIVA PER LA PRATICA DI SURF, WINDSURF, KITESURF, IMMERSIONI E PESCA per mancata riconsegna o danneggiamento causato dal vettore a cui gli oggetti assicurati sono consegnati per il trasporto, fino ad un massimo di **€ 1.000,00 in eccedenza all'importo**.

5).FRANCHIGIA.

Dall' ammontare del danno risarcibile di cui al punto 1). e 2). sopraindicato, verrà detratta la franchigia pari a **Euro 50,00**. Detta franchigia non si applicherà agli indennizzi dovuti ad integrazione del risarcimento effettuato dal vettore. In tale caso, l'indennizzo avverrà proporzionalmente e successivamente a quello del vettore responsabile e solo qualora il risarcimento ottenuto non copra l'intero ammontare del danno.

6).COMPORTAMENTO IN CASO DI SINISTRO

Oltre ad effettuare subito la denuncia o reclamo come sotto previsto, in caso di danni o perdite al bagaglio, l'Assicurato, entro **15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800 406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI)** oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, completa dei seguenti documenti:

- Cognome, nome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera Assicurativa.
 - Estratto conto di prenotazione
 - codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile;
 - Descrizione dettagliata delle circostanze in cui si è verificato il sinistro;
 - Descrizione, valore, data di acquisto degli oggetti perduti o danneggiati, preventivo di riparazione o dichiarazione di irreparabilità;
 - in caso di bagagli affidati al vettore aereo**: copia del rapporto di smarrimento o danneggiamento (RIB o PIR, da ottenersi presso l'ufficio "Lost and Found" dell'Ente Aeroportuale) e copia della lettera di reclamo inviata nei termini di legge al vettore aereo ed eventuale risposta dello stesso (anche successivamente alla denuncia). Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di invio della lettera di reclamo al vettore aereo, l'Assicurato potrà comunicare alla Società la mancata risposta. In tal caso la Società liquiderà l'indennizzo dovuto a termini di polizza, previa applicazione della franchigia contrattuale di **Euro 50,00**. Resta salvo il diritto di surroga della Società nei confronti del Vettore medesimo. L'Assicurato si obbliga a dare comunicazione alla Società di eventuali ulteriori somme da chiunque ricevute a titolo di indennizzo per il medesimo danno ed a restituire tempestivamente alla Società gli importi non contrattualmente dovuti;
 - in caso di bagagli affidati al vettore marittimo, terrestre o all'albergatore**: copia del reclamo, debitamente controfirmata per ricevuta dal vettore o albergatore e loro risposta (anche successivamente alla denuncia);
 - in caso di bagagli non consegnati**: copia della denuncia all'autorità del luogo dell'avvenimento e copia del reclamo scritto ad eventuali responsabili (albergo, ristorante, autorimessa) e loro risposta (anche successivamente alla denuncia);
 - in caso di acquisti di prima necessità**: gli scontrini che documentino il costo e la natura dei beni acquistati.
- Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali dei documenti.

7).ULTERIORI OBBLIGHI DELL'ASSICURATO

L'Assicurato è tenuto a salvaguardare il diritto di rivalsa della Società nei confronti del responsabile della perdita o danno del bagaglio, quindi deve sporgere immediato **reclamo scritto** nei confronti dell'albergatore, vettore o altro responsabile. Deve altresì denunciare i casi di furto, scippo o rapina all'Autorità del luogo di avvenimento.

ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE DEI VIAGGIATORI

1).OGGETTO. UnipolSai Assicurazioni S.p.A. terrà indenne l'Assicurato, entro un limite per evento di **Euro 50.000,00** delle somme che lo stesso dovrà corrispondere quale civilmente responsabile ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio. La gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale verrà condotta dalla Compagnia Assicuratrice a nome dell'Assicurato fino a quando ne ha interesse, sopportando i costi legali o peritali dalla stessa designati.

2).ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Oltre quanto escluso dalle "Esclusioni e Norme Generali", sono escluse le spese per professionisti nominati direttamente dall'Assicurato, nonché i danni: da furto o da incendio, da circolazione o da impiego di autoveicoli a motore; a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; inerenti all'attività professionale dell'Assicurato; derivanti da competizioni sportive. Il massimale è altresì limitato al 20% della somma assicurata in caso di danni derivanti da attività sportive svolte a titolo dilettantistico.

3).SCOPERTO. Questa garanzia è prestata con l'applicazione di uno scoperto pari al **10%** del danno con un minimo di **Euro 500,00** per ogni danno a cose.

4).ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI RECLAMO DI RESPONSABILITÀ CIVILE

L'Assicurato non deve fare riconoscimenti di responsabilità o di transazioni con il danneggiato senza il preventivo benestare di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Deve invece fornire: propri dati e recapiti, codice fiscale, descrizione dettagliata di come si sono svolti i fatti, nomi ed indirizzi dei danneggiati e dei testimoni, la data ed il luogo di accadimento ed allegando tutti i documenti utili alla gestione del reclamo. Tale documentazione andrà inviata a **UnipolSai**

INDENNIZZO PER RITARDO VOLO O PARTENZA NAVE

1. OGGETTO. In caso di ritardata partenza del **volo di andata o di ritorno** superiore alle **8 ore** complete la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. eroga un'indennità per passeggero di **Euro 100,00**. Il calcolo del ritardo verrà effettuato in base all'effettivo orario di partenza ufficializzato dal vettore, rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all'Assicurato presso l'agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore precedenti l'ora di prevista partenza.

Inoltre, in caso di ritardata partenza della nave superiore alle 8 ore UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborserà, fino a **Euro 100,00** a persona, il costo dell'eventuale pernottamento imprevisto in hotel resosi necessario presso la località d'imbarco.

La copertura assicurativa si estende a tutte le tratte in congiunzione, sia per il viaggio di andata che per quello di ritorno, purché previste dal pacchetto del Tour Operator. Restano comunque esclusi i voli interni, che non facciano parte del viaggio di andata o di ritorno.

La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati **fino a sei ore precedenti l'ora di prevista partenza**.

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura.

La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

➤ 2).ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato che intende ottenere l'indennizzo dovrà documentare l'avvenuto ritardo della partenza del volo rispetto all'orario previsto dall'ultimo aggiornamento comunicato dal Tour Operator. L'Assicurato, **entro 15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800 406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A.– Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)**, fax: 02.51819067 e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, contenente una descrizione dettagliata dell'avvenimento e corredata della seguente documentazione:

a-Nome, Cognome, indirizzo, codice fiscale, dati identificativi della Tessera "Viaggi Protetto"; b-codice IBAN dell'Assicurato ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro. c-la documentazione che certifichi l'orario di effettiva partenza, che l'Assicurato stesso dovrà conseguire direttamente e presso il vettore; d-Conferma di prenotazione (o altro documento rilasciato dall'agenzia di viaggio) che comprovi che l'emissione dei biglietti di viaggio è stata effettuata dal Tour Operator. e-copia dei biglietti/carte d'imbarco; f-ultimo foglio di convocazione del Tour Operator; g-ultimo orario di aggiornamento comunicato dal Tour Operator.

N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.

FAMILIARI A CASA

1. OGGETTO Qualora nel corso del viaggio i familiari degli Assicurati rimasti a casa in Italia (coniuge/convivente, genitori, fratelli, figli, suoceri, generi, nuore, nonni, anche se non domiciliati nella medesima abitazione dell'Assicurato) dovessero trovarsi in difficoltà a seguito di improvvisa malattia o infortunio, potranno contattare la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero **011.6523211** che provvederà a fornire loro i seguenti servizi di assistenza:

2).CONSULTO MEDICO

accertamento da parte dei medici della Struttura Organizzativa dello stato di salute del familiare per decidere la prestazione medica più opportuna e, se necessario, segnalazione del nome e recapito di un medico specialistico nella zona più prossima al luogo in cui si trova il paziente.

3).INVIO DI MEDICINALI URGENTI

dopo aver ritirato la ricetta presso il paziente e qualora questi fosse impossibilitato a reperire direttamente i farmaci necessari in conseguenza delle gravi condizioni di salute come risultante dalla certificazione del medico curante.

4).INVIO DI UN MEDICO CASI DI URGENZA

qualora dalle ore 20 alle ore 8 o nei giorni festivi, la Struttura Organizzativa giudichi necessario l'intervento del medico ed il paziente abbia difficoltà a reperirlo. In tal caso verrà inviato un medico convenzionato, o in alternativa verrà organizzato gratuitamente il **TRASFERIMENTO IN AMBULANZA** al centro medico idoneo più vicino.

5).ASSISTENZA INFERMIERISTICA DOMICILIARE

Qualora il familiare abbia avuto la necessità di un intervento di pronto soccorso o di un ricovero ospedaliero e a seguito delle sue condizioni risultasse oggettivamente necessario, verrà messo a disposizione dalla Struttura Organizzativa un servizio di assistenza infermieristica domiciliare sino al giorno successivo il rientro degli Assicurati e comunque entro il massimo di **Euro 1.000,00**

LA CASA

1. OGGETTO Qualora durante l'assenza da casa, si verificassero situazioni di emergenza alla abitazione dell'Assicurato quali, allagamenti o improvvise infiltrazioni progressive rilevabili dall'esterno, incendio per il quale siano intervenuti i pompieri, furto, tentato furto, atti vandalici, e questi ne venga a conoscenza in qualche modo, contattando la Struttura Organizzativa in funzione 24 ore su 24 al numero **011.6523211** potrà ottenere le seguenti prestazioni di assistenza:

2).INVIO DI UN IDRAULICO O ELETTRICISTA

nel caso sia necessario contenere le perdite d'acqua al fine di limitare i danni alla casa, al mobilio e/o al vicinato, e/oppure un elettricista per ripristinare le condizioni minime di sicurezza e/o prevenire dispersioni pericolose o corti circuiti.

3).INVIO DI UN FABBRO

qualora non sia possibile reperire le chiavi dell'abitazione e previa autorizzazione scritta dell'Assicurato ivi residente, si renda necessario forzare l'accesso per consentire l'intervento all'interno degli altri artigiani, oppure ripristinare lo stato di sicurezza dei serramenti, nel caso suddetto, o a seguito di furto, tentato furto o atti vandalici.

4).VIGILANZA DELL'ABITAZIONE mediante l'invio di una guardia giurata a presidio dei beni dell'Assicurato qualora ciò si rendesse necessario a seguito dei casi sopra menzionati. La prestazione è a carico della Società fino all'intervento di un artigiano e per la durata massima di 24 ore.

5).ESCLUSIONI

Non sono assicurati i costi della manodopera necessaria, dei materiali e in generale delle soluzioni tecniche resesi necessarie e che rimarranno a carico del richiedente. Sono altresì esclusi gli eventi verificatisi qualora e/o in conseguenza del fatto che la casa, durante il viaggio, sia comunque abitata da altre persone.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA, AL CONTRATTO, INFORMATIVA AL CLIENTE SULL'USO DEI SUOI DATI E SUI SUOI DIRITTI:

Consultare la sezione **"INFORMATIVE E PRIVACY COMUNI alle Polizze GoWorldSafe e GoworldSafe Plus**

Polizza Integrativa GoWorldSafe Plus (facoltativa raccomandata)

E' valida se è stata confermata l'adesione alla copertura contestualmente alla prenotazione del viaggio e se è stato effettuato il pagamento del relativo premio come risulterà dall'Estratto conto di prenotazione/Foglio Notizie rilasciato dal Tour Operator.

N° Polizza Integrativa: (sarà indicato sui documenti di viaggio)

- **Annullamento: estensione a qualsiasi causa anche non documentabile** - sezione B
- **Annullamento per gravi eventi nel luogo di destinazione (compreso terrorismo)** - sezione C
- **Spese di riprotezione viaggio** – “se perdi il volo non perdi tutto”
- **Spese mediche integrativa** (fino a **Euro 300.000,00**)
- **Rimborso quota viaggio**
- **Garanzie aggiuntive Speciali Covid**
- **Garanzia “viaggi rischi zero”**
- **Rimborso viaggio a seguito di ritardata partenza volo**
- **Auto all'estero**

ANNULLAMENTO VIAGGIO INTEGRATIVA (ESTENSIONI) - opzionale

La presente garanzia integra la garanzia Assicurazione Annullamento Inclusa della Polizza Base ed è costituita dalle sotto riportate Sezioni B e C. (nb: la Sezione A non è contemplata)

ANNULLAMENTO PER QUALSIASI CAUSA ANCHE NON DOCUMENTABILE - SEZIONE B

- vale per i pacchetti volo + htl, escluse programmazioni neve, escluse le pratiche gruppi.
- vale dalla prenotazione al viaggio fino a 11 giorni lavorativi prima della partenza.

A).OGGETTO: questa garanzia **decorre dalla prenotazione del pacchetto, termina 11 giorni lavorativi prima della partenza** e copre le penali d'annullamento per modifica del viaggio prenotato addebitate dal Tour Operator/ADV in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio comunque fino alla massima percentuale applicata del 50% (entro tale limite) ed altresì fino a massimo **Euro 3.000,00** per persona, con il massimo di **Euro 12.000,00** in caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione.

L'assicurazione è operante se il cliente deve annullare la prenotazione per:

1).qualsiasi causa imprevedibile al momento della stipulazione del contratto di viaggio, che non rientri in quanto assicurato dalle garanzie di annullamento diversamente previste per i motivi documentabili dalla Polizza Base Inclusa.

In questi casi la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione un importo pari al **70%** della penale applicata per consentire all'Assicurato l'acquisto di un nuovo viaggio. L'importo viene erogato unicamente in forma di “Buono viaggio”, non cedibile, non rimborsabile e utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator. A far data dalla prevista partenza del viaggio annullato, il Buono viaggio potrà essere utilizzato per prenotare **entro e non oltre 90 giorni** un nuovo viaggio che abbia la partenza prevista entro i 12 mesi successivi.

La validità del Buono Viaggio è subordinata al regolare incasso da parte della Contraente della relativa penale applicata.

B).ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione è operante solo se l'adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio e se sono stati rispettati i termini di “comportamento ed obblighi in caso di sinistro”.

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

C).COMPORTEMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO:

(NB: valido per annullamenti Sezione B e Sezione C)

Nel caso l'Assicurato decida di annullare la prenotazione, **pena la decadenza al diritto al rimborso**, dovrà scrupolosamente osservare i seguenti obblighi:

1).Annullare la prenotazione al Tour Operator immediatamente, al fine di fermare la misura delle penali applicabili. In ogni caso la Società rimborserà la penale d'annullamento prevista alla data in cui si è verificata la causa che ha dato origine alla rinuncia; l'eventuale maggiore quota di penale dovuta a seguito di ritardata comunicazione di rinuncia resterà a carico dell'Assicurato.

2).Denunciare l'annullamento alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. immediatamente al verificarsi della causa che ha determinato l'annullamento ma **comunque “entro l'undicesimo giorno lavorativo prima della partenza”** (oppure **e solo per annullamenti con la Sezione C**, denunciare “entro 5 giorni dal verificarsi dell'evento”), **telefonando al numero verde 800406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00; oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it oppure mezzo Fax 0517096551. Come data di invio farà fede la data della e-mail o del telefax. Tale denuncia dovrà contenere tutte le seguenti informazioni/documenti:

-Nome, cognome, codice fiscale, indirizzo completo del domicilio;

-Riferimenti del viaggio e della copertura quali:

-Estratto Conto di prenotazione del TO, in temporanea mancanza dello stesso, estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza integrativa.

-nome del Tour Operator Contraente e data di prevista partenza del viaggio a cui si deve rinunciare;

-Descrizione delle circostanze che costringono l'assicurato ad annullare;

- **Anche successivamente** (se non immediatamente disponibile) dovrà comunque essere fornito per iscritto quanto segue:

-Contratto di viaggio dell'Agenzia di Viaggi /Estratto Conto di Prenotazione (appena disponibile dovrà essere inoltrato all'ufficio sinistri, comunque, anche l'estratto conto originale del TO)

-Estratto Conto di Penale / Fattura della penale addebitata, quietanza di pagamento emessa dal Tour Operator (appena disponibile dovrà essere inoltrato all'ufficio sinistri, comunque, anche l'estratto conto originale del Tour Operator);

-Ricevuta del saldo dell'importo pratica o saldo delle penali addebitate;

-Dichiarazione sottoscritta da tutti gli Assicurati maggiorenni riguardo l'esistenza o meno di altre polizze assicurative a copertura della garanzia annullamento e relativi riferimenti.

N.B. Le denunce pervenute incomplete di tutti i suddetti documenti verranno trattenute dalla Compagnia in passiva attesa di integrazione.

Seguiranno per iscritto o a mezzo fax, le eventuali reciproche richieste e/o comunicazioni relative allo stato di gestione del sinistro.

Dopo aver effettuato la denuncia come sopra descritto, nel caso di oggettive difficoltà e solo successivamente alla denuncia, l'Assicurato potrà far riferimento al call-center n° 800406858 per ottenere informazioni sullo stato del sinistro. Per eventuali diverse comunicazioni: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI).**

ANNULLAMENTO PER GRAVI EVENTI NEL LUOGO DI DESTINAZIONE (Compreso Terrorismo) - SEZIONE C

- vale per i pacchetti volo + htl, escluse le pratiche gruppi.
- vale da 10 giorni lavorativi precedenti la partenza fino al momento della partenza.

A).OGGETTO: questa garanzia **decorre dal 10° giorno lavorativo precedente la data di prevista partenza e termina il giorno della partenza** e copre le penali d'annullamento per modifica del viaggio prenotato addebitate dal Tour Operator in base a quanto previsto dalle condizioni generali di partecipazione al viaggio e fino ad **Euro 3.000,00** per persona, con il massimo di **Euro 12.000,00** in caso di sinistro che coinvolga più persone riferibili alla medesima pratica di prenotazione.

L'assicurazione è operante se il cliente decide di annullare la prenotazione a seguito di uno dei seguenti eventi imprevedibili al momento della stipulazione del contratto di viaggio:

1).gravi eventi avvenuti nel luogo di destinazione del viaggio, intendendosi ai fini della presente garanzia l'area compresa nel raggio di **100 Km** dal luogo ove era previsto l'alloggio fornito nel pacchetto, ed avvenuti nei 10 giorni lavorativi precedente la partenza, e più precisamente:

1.1).gli eventi bellici o attentati terroristici;

1.2).terremoti, alluvioni, o altre calamità naturali che abbiano colpito le strutture ove avrebbe dovuto svolgersi il soggiorno.

Se le conseguenze degli avvenimenti suindicati non comportano l'obbligo in capo al Tour Operator di annullare o modificare il viaggio in applicazione delle leggi e normative vigenti ovvero se i servizi di viaggio sono sostanzialmente fruibili ma il consumatore, a seguito di tali eventi decide comunque di annullare il viaggio, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. mette a disposizione un importo pari al **70%** della penale applicata per consentire all'Assicurato l'acquisto di un nuovo viaggio. L'importo viene erogato unicamente in forma di "Buono viaggio", non cedibile, non rimborsabile e utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator. A far data dalla prevista partenza del viaggio annullato, il Buono viaggio potrà essere utilizzato per prenotare **entro e non oltre 90 giorni** un nuovo viaggio che abbia la partenza prevista entro i 12 mesi successivi.

B).ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

L'assicurazione è operante solo se l'adesione è avvenuta contestualmente alla prenotazione del viaggio.

La copertura non opera se non sono stati rispettati i termini di "comportamento ed obblighi in caso di sinistro"; sono altresì esclusi i casi in cui l'Assicurato non fornisca idonea documentazione probatoria in relazione al diritto al risarcimento.

Restano esclusi gli annullamenti o le modifiche al viaggio determinati dal Tour Operator in applicazione delle leggi e normative vigenti ovvero dall'obbligo in capo al Tour Operator di comunicare al consumatore la necessità di modificare il pacchetto turistico offrendo un "pacchetto turistico alternativo" o "la restituzione del prezzo".

Non sono assicurate e non sono rimborsabili eventuali quote di iscrizione e/o assicurazioni.

C).COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ANNULLAMENTO: vedi sopra, "SEZIONE B"

SPESE DI RIPROTEZIONE VIAGGIO – "SE PERDI IL VOLO NON PERDI TUTTO" - opzionale

1).OGGETTO. Nel caso una qualsiasi causa o evento che abbiano colpito l'Assicurato direttamente o un suo familiare, socio contitolare o del diretto superiore, determinino il ritardato arrivo sul luogo di partenza effettivo o anche sul luogo di partenza del volo di avvicinamento, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborsa il **70%** del maggior costo di riprotezione sostenuto per la modifica o l'acquisto di nuovi biglietti di viaggio sostitutivi resisi necessari per raggiungere il luogo di destinazione del viaggio programmato comunque con il massimo del **50%** del valore del viaggio programmato ed entro il limite massimo di **1.500,00 Euro** per persona.

2).ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato dovrà fornire una descrizione di quanto avvenuto allegando copia di tutti i documenti di viaggio originariamente previsti, originali dei titoli di viaggio inutilizzabili e copia dei titoli di viaggio acquistati in sostituzione nonché le ricevute dei pagamenti effettuati; estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza integrativa, evidenza del pagamento della polizza integrativa in base a quanto riportato sull'estratto conto del TO. La documentazione, unitamente ai propri dati, recapiti, codice fiscale, codice IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro, andrà inviata a **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI)** oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it.

SPESE MEDICHE INTEGRATIVA (ESTENSIONI) - opzionale

La presente garanzia sostituisce integralmente la garanzia "Spese Mediche" inclusa nella Polizza Base.

1).OGGETTO

La garanzia ha per oggetto il rimborso delle spese mediche, per prestazioni sanitarie conseguenti a infortuni o malattia, sostenute dall'Assicurato in loco, la cui necessità sorga durante il viaggio e che risultino indispensabili e non rimandabili al rientro nel luogo di residenza. La Società **provvederà** con pagamento diretto, previa autorizzazione della Struttura Organizzativa, oppure **rimborserà** le spese incontrate **in loco** alla presentazione della diagnosi e dei documenti di spesa, nei limiti di costo degli ospedali pubblici, comunque entro il limite per le rette di degenza di **euro 500,00** giornalieri ed entro i seguenti **massimali**:

-Viaggi Italia Euro 2.500,00
-Viaggi Estero Euro 300.000,00

ATTENZIONE!

Per spese superiori a **Euro 1.000,00** dovrà invece essere sempre ottenuta l'autorizzazione preventiva della Struttura Organizzativa, in base alle condizioni di polizza.

2).FRANCHIGIA E SCOPERTO

Le Garanzie/Prestazioni sono prestate con una franchigia pari a **Euro 50,00**.

3).ESCLUSIONI E LIMITAZIONI valgono le condizioni riferibili alla Garanzia Spese Mediche inclusa nella polizza Base

4).COMPORTAMENTO ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO ASSISTENZA SPESE MEDICHE: attenersi a quanto previsto dalla Garanzia Spese Mediche della Polizza Base; per ottenere la copertura occorre anche produrre evidenza del pagamento della presente Polizza Integrativa PLUS in base a quanto riportato sull'estratto conto del TO.

RIMBORSO QUOTA VIAGGIO PER INTERRUZIONE - opzionale

1).OGGETTO. La copertura garantisce il rimborso della quota di costo del viaggio acquistato dal TO, non utilizzata nel caso che l'Assicurato, i suoi familiari o il compagno di viaggio iscritto contemporaneamente, siano costretti ad interromperlo per uno dei seguenti motivi:

- a) "Rientro Sanitario" dell'Assicurato per motivi di salute solo se predisposto ed organizzato dalla Struttura Organizzativa di Assistenza;
b) Ricovero in ospedale dell'Assicurato che causi l'interruzione del viaggio;
c) "Rientro Anticipato" dell'Assicurato solo se predisposto ed organizzato dalla Struttura Organizzativa di Assistenza;
d) "Rientro Anticipato" per decesso del familiare o del compagno di viaggio.

Il rimborso è pari al costo dei giorni mancanti al completamento del viaggio e si ottiene dividendo il costo totale pagato, al netto della quota di iscrizione, per i giorni di durata del viaggio.

Il rimborso verrà erogato unicamente in forma di "Buono viaggio" utilizzabile esclusivamente presso il Tour Operator. Il "Buono viaggio" non è cedibile, non è rimborsabile e dovrà essere utilizzato entro i 12 mesi dalla data di rientro.

In caso di iscrizione contemporanea di un gruppo preconstituito di partecipanti, la definizione "compagno di viaggio" può riferirsi ad una sola persona.

Non saranno ammesse alla garanzia le richieste relative ad interruzioni del soggiorno per "rientro sanitario" non predisposto dalla Struttura Organizzativa

2).IN CASO DI INTERRUZIONE DEL VIAGGIO.

Per ottenere il "Buono viaggio" l'Assicurato, **entro 15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società telefonando al numero verde **800 406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI)** oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it corredata dai seguenti documenti: i propri dati e recapiti, codice fiscale, evidenza del pagamento della polizza integrativa in base a quanto riportato sull'estratto conto del TO, descrizione dell'accaduto, Numero di pratica attribuito dalla Struttura Organizzativa al momento dell'apertura sinistro durante il viaggio, estratto conto di iscrizione del T.O. e Contratto di viaggio dell'Agenzia, certificato di morte o di ricovero, eventuale certificazione ufficiale (no autocertificazioni) attestante il grado di parentela.

GARANZIE AGG. SPECIALI COVID RIENTRO, PROLUNGAMENTO SOGGIORNO, FORZATA FRUIZIONE, RIMBORSO QUOTA - opzionale

1).RIENTRO ALLA RESIDENZA

Nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 e tali da rendere impossibile il rientro con il mezzo inizialmente previsto dal contratto di viaggio, la Struttura Organizzativa si impegna a fornire, a proprio carico e nei limiti dei massimali di seguito riportati, un titolo di viaggio con un mezzo alternativo.

Tale garanzia viene fornita esclusivamente con un volo in classe economica o in treno.

Max Euro 1.500 per assicurato

2).PROLUNGAMENTO DEL SOGGIORNO

Nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo obblighino a prolungare il soggiorno nella struttura ricettiva oltre la data prevista per il rientro dal contratto di viaggio, la Società rimborsa eventuali costi di soggiorno dovuti a tale prolungamento con un massimo di Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni.

3).RIMBORSO QUOTA VIAGGIO

Nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che comportino il rientro anticipato la Società rimborsa il costo pro quota dei giorni non goduti con un massimo di Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni.

4).FORZATA FRUIZIONE SERVIZI

Nel caso in cui all'Assicurato vengano imposte restrizioni dipendenti da Covid19 che lo obblighino alla quarantena nella struttura ricettiva prevista dal contratto di viaggio, la Società rimborsa le quote relative a servizi fruiti forzatamente dal momento di inizio della quarantena con un massimo di Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni totali.

Nel caso in cui vengano attivate la garanzia Rimborso quota viaggio e la garanzia Forzata fruizione servizi, il massimale prestato si intende unico, pari a Euro 100,00 al giorno e per una durata non superiore a 15 giorni totali.

5).AD INTEGRAZIONI DELLE ESCLUSIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI, l'Assicurazione non opera per le perdite:

- conseguenti a misure restrittive adottate dalle pubbliche autorità o dai fornitori di servizi prima dell'inizio del viaggio;
- conseguenti a violazione da parte dell'Assicurato delle misure e delle disposizioni imposte da provvedimenti delle pubbliche autorità;
- conseguenti a rinuncia da parte dell'Assicurato alla possibile prosecuzione/riprotezione del viaggio interrotto, anche se il servizio di riprotezione è erogato dagli Enti pubblici preposti o dalle istituzioni che hanno imposto le misure restrittive.

6).COMPORTEMENTO IN CASO DI SINISTRO

Per le autorizzazioni e l'organizzazione delle prestazioni l'Assicurato deve far riferimento all'Art 17 e all'Art 18 della garanzia ASSISTENZA inclusa della polizza Base.

Per ottenere il rimborso delle spese autorizzate e sostenute direttamente, l'Assicurato, entro 15 giorni dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde 800406858 attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 o inviare la relativa richiesta a: UnipolSai Assicurazioni S.p.A. - Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI) oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, completa dei seguenti documenti:

- propri dati anagrafici, estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza **integrativa**, evidenza del pagamento della polizza integrativa in base a quanto riportato sull'estratto conto del TO, codice IBAN e intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato per poter effettuare il rimborso del sinistro ove liquidabile.

GARANZIA "VIAGGI RISCHI ZERO" - opzionale

1).OGGETTO. La garanzia copre le conseguenze economiche derivanti da forzata modifica del viaggio già iniziato e/o interruzione del viaggio a seguito di: eventi Fortuiti, eventi Sociopolitici (Scioperi, Atti Terroristici, Guerre, Colpi di Stato ecc.), eventi atmosferici catastrofali (Cicloni, Inondazioni, Terremoti ecc.), casi di forza maggiore in generale.

A seguito dei suddetti eventi che provochino la necessità della modifica del viaggio già iniziato o il rientro anticipato, in questi casi, la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. rimborsa:

A).il COSTO SOSTENUTO PER LA MODIFICA DEI SERVIZI TURISTICI e quello sostenuto per far fronte a situazioni di emergenza cioè i costi di riprotezione essenziali ed indispensabili, sostenuti direttamente dall'Assicurato o, per suo conto, anticipati dal Tour Operator o dai suoi corrispondenti e accompagnatori.

L'assicurato e il Contraente si impegnano a corrispondere alla Società ogni rimborso ottenuto dai fornitori dei servizi turistici ed i costi non sostenuti in relazione agli eventi oggetto della copertura; Sono comprese le spese di riprotezione rese necessarie a seguito dei ritardi, compresa la mancata coincidenza dei mezzi di trasporto aereo, a condizione che i voli siano stati prenotati e assicurati, dal Tour Operator nell'ambito del pacchetto turistico e nel pieno rispetto delle norme in materia di "connecting time" e sempre che tali riprotezioni non vengano fornite per consuetudine dal Vettore aereo; Nel caso si verifichi la suddetta mancata coincidenza e se la stessa, nonostante la riprotezione, comporta un ritardo di arrivo a destinazione (luogo previsto per il soggiorno originario oppure luogo di soggiorno di riprotezione alternativo) maggiore di 24 ore, è anche ammesso, nella misura del 50%, il rimborso dei soli giorni interi (24 ore) di soggiorno non usufruiti appunto per il conseguente ritardato arrivo a destinazione.

B).il COSTO DELLA PARTE DI VIAGGIO NON USUFRUITA nell'eventualità si renda improcrastinabile il rientro anticipato (quota individuale di partecipazione, al netto di quote di iscrizione/assicurazioni, diviso in giorni di durata del viaggio moltiplicato i giorni mancanti all'ultimazione del viaggio).

2).MASSIMALI

I rimborsi di cui sopra verranno riconosciuti entro un massimale pari al costo del viaggio a persona con il massimo di **Euro 3.000,00** per passeggero e di **Euro 500.000,00** per anno assicurativo.

In caso di esaurimento del suindicato massimale per anno, la Società dichiara di essere disponibile al reintegro dello stesso a condizioni da convenirsi.

3).ESCLUSIONI

Sono esclusi dalla garanzia gli esborsi causati da: fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati con un anticipo di 2 giornate lavorative rispetto alla partenza del viaggio organizzato; overbooking; insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato; dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato e del passeggero; infortunio o la malattia da chiunque subito o da chiunque contratta; cancellazione del viaggio da parte del Contraente anche se in conseguenza degli eventi garantiti.

4).ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

L'Assicurato, entro 15 giorni dal verificarsi dell'evento e comunque entro e non oltre i **15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800 406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B - 20097 San Donato Milanese (MI)**, fax: **02.51819067**, e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, contenente una descrizione dettagliata dell'avvenimento e corredata della seguente documentazione:

- cognome, nome, indirizzo e codice fiscale dell'Assicurato;
- estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza **integrativa**, evidenza del pagamento della polizza integrativa in base a quanto riportato sull'estratto conto del TO;
- estratto conto del T.O. e Contratto di Viaggio dell'Agenzia;
- operativo Voli;
- descrizione del Pacchetto del Viaggio inizialmente previsto;
- ricevute e fatture delle spese sostenute;
- documentazione dell'impossibilità di usufruire dei servizi originariamente previsti, quindi documentare la natura e l'entità dell'evento e la eventuale necessità del rientro anticipato
- codice IBAN ed intestatario del conto ove poter effettuare il rimborso in caso di liquidabilità del sinistro.

In caso di denuncia telefonica la documentazione richiesta andrà inviata via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it oppure per posta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - Via della Unione Europea, 3/B – 20097 San Donato Milanese (MI)**.

RIMBORSO A SEGUITO DI RITARDATA PARTENZA VOLO - opzionale

1).OGGETTO. La garanzia opera in alternativa alla garanzia "Indennizzo per ritardo volo" e prevede il rimborso del 75% della quota di partecipazione al viaggio pagata, nel caso che l'assicurato decida di rinunciare definitivamente al viaggio a seguito di ritardata partenza del volo di andata superiore ad 8 ore complete rispetto all'ultimo aggiornamento dell'orario di partenza comunicato ufficialmente dal Tour Operator all'Assicurato, presso l'Agenzia di viaggi o corrispondente locale, fino a sei ore precedenti l'orario di prevista partenza.

La garanzia è valida per i ritardi dovuti a qualsiasi motivo esclusi i fatti conosciuti o avvenuti od a scioperi conosciuti o programmati fino a sei ore precedenti l'orario di prevista partenza.

Sono altresì esclusi gli eventi connessi ad insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni pecuniarie facenti capo all'organizzatore del viaggio assicurato e/o dolo e colpa con previsione dell'organizzatore del viaggio organizzato o del passeggero; i casi di cancellazione definitiva di voli che non vengano riprotetti.

Il Contraente e l'Assicurato si impegnano a corrispondere alla Società gli importi recuperati nei confronti di qualsiasi soggetto e ente in relazione agli eventi oggetto della copertura.

La garanzia è operante solo nel caso che i biglietti di viaggio siano stati emessi dal Tour Operator così come risulterà dall'estratto conto di prenotazione.

>. 2).ISTRUZIONI ED OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

Oltre a relazionare circa l'accaduto, l'assicurato dovrà attenersi a quanto previsto alle istruzioni ed obblighi riportati alla garanzia "Indennizzo per ritardo volo o partenza nave".

AUTO ALL'ESTERO - opzionale

1).OGGETTO. La garanzia opera durante il viaggio all'estero, in caso di **incidente d'auto** con il coinvolgimento di veicoli terzi e qualora l'incidente renda non idoneo alla circolazione il mezzo e comporti un intervento presso un'officina autorizzata; se l'evento determina un intervento superiore alle **otto ore** di manodopera la garanzia si intenderà estesa anche al caso di incidente senza coinvolgimento di veicoli terzi. La garanzia opera anche in caso di incidente occorso durante l'uso di un'auto noleggiata.

In questi casi la Società rimborserà le spese documentabili rese indispensabili e improcrastinabili per far fronte alla circostanza nelle prime **72 ore** successive all'incidente, effettivamente sostenute direttamente dall'assicurato.

A titolo esemplificativo ma non esaustivo sono comprese: le spese di taxi, le spese di traino, spese di facchinaggio bagagli, autista sostitutivo, assistenza minori, spese per il pernottamento forzato in itinere e, nel solo caso di incidente all'auto di proprietà, le spese per il noleggio di un mezzo sostitutivo.

Sono sempre escluse le spese per la riparazione dei veicoli e i danni causati ai terzi.

2).MASSIMALI. La garanzia è prestata con il massimale di **Euro 1.000,00** per persona fino alla concorrenza massima di **Euro 2.000,00** per evento che coinvolga più persone in viaggio con lo stesso mezzo.

3).FRANCHIGIA. Eventuali risarcimenti avverranno previa deduzione dello scoperto del 20% dell'importo indennizzabile con il minimo di 50,00 Euro per persona.

4).PER OTTENERE IL RIMBORSO

Per ottenere il rimborso delle spese sostenute l'Assicurato, **entro 15 giorni** dalla data del rientro, dovrà denunciare il sinistro alla Società, telefonando al numero verde **800 406858** attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 19:30 ed il sabato dalle ore 8:00 alle ore 14:00 od inviare la relativa richiesta a: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. – Ufficio Sinistri Turismo - C.P. 78 – 20097 – San Donato Milanese (MI)**, oppure via e-mail sinistriturismo@unipolsai.it, completa dei seguenti documenti:

- propri dati anagrafici, codice fiscale, estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza **integrativa PLUS** codice IBAN, intestatario del conto e codice fiscale dell'Assicurato;
- data, luogo e descrizione dell'accaduto;
- preventivi di riparazione rilasciati dall'officina;
- fatture per il traino e/o il pernottamento forzato o in alternativa per il noleggio dell'auto sostitutiva, nonché eventuali altre fatture o ricevute delle spese sostenute per far fronte all'emergenza.
- estremi della Tessera assicurativa unitamente al N° Polizza **integrativa**, evidenza del pagamento della polizza integrativa in base a quanto riportato sull'estratto conto del TO.

Se trasmessi via e-mail la Compagnia si riserva il diritto di richiedere gli originali dei documenti.

NORME COMUNI ALLE POLIZZE GoWorldSafe e GoWorldSafe Plus: GLOSSARIO - CONDIZIONI GENERALI - ESCLUSIONI GENERALI

GLOSSARIO

Ai sottostanti termini il Contraente e UnipolSai Assicurazioni S.p.A. attribuiscono convenzionalmente il significato indicato a fianco di ciascuno di essi:

Anno: periodo di tempo pari a 365 giorni, o a 366 giorni in caso di anno bisestile; **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione; **Assicurazione:** il contratto di assicurazione; **Assistenza:** l'aiuto tempestivo in denaro o in natura, fornito all'Assicurato che si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un Sinistro; **Atto di Terrorismo:** azione intenzionalmente posta in essere o anche solo minacciata da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazione o una parte di essa; **Bagaglio:** l'insieme dei capi di vestiario e dei beni di proprietà dell'Assicurato, che lo stesso indossa e/o porta con sé, compresi la valigia, la borsa, lo zaino che li possono contenere, esclusi valori; **Beneficiario:** gli eredi dell'Assicurato o le altre persone da questi designate, ai quali la Società deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte dell'Assicurato; **Beni Di Prima Necessità:** beni dei quali si ha materialmente bisogno e dei quali non si può oggettivamente fare a meno. Non sono considerati beni di prima necessità i beni che verrebbero comunque acquistati anche in assenza di Sinistro; **Biglietto Di Viaggio:** biglietto ferroviario di prima classe o biglietto aereo di classe turistica; **Calamità Naturali:** alluvioni, inondazioni, terremoti, maremoti, uragani, trombe d'aria ed altri fenomeni naturali aventi carattere di eccezionalità, che producano gravi danni materiali oggettivamente constatabili e documentati o siano identificati come tali da organismi internazionalmente riconosciuti; **Connecting time:** l'intervallo di tempo stabilito dalle Società aeroportuali e dai vettori aerei, intercorrente fra l'orario di atterraggio e la partenza del volo successivo necessari per raggiungere la destinazione; **Compagno di Viaggio:** persona assicurata e partecipante al viaggio insieme e contemporaneamente all'Assicurato stesso; **Contraente:** l'Operatore Turistico che stipula l'Assicurazione a favore degli Assicurati e ne assume i relativi oneri; **Cose:** oggetti materiali e, limitatamente alla garanzia "Responsabilità civile del viaggiatore", gli animali; **Destinazione:** la località riportata sul contratto di viaggio/estratto conto di prenotazione dell'Operatore Turistico Contraente di polizza come meta del soggiorno o la prima tappa in caso di viaggio che preveda un pernottamento; **Domicilio:** il luogo in cui la persona fisica ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi; **Europa:** tutti i Paesi dell'Europa geografica, i Paesi costeggianti il bacino del Mediterraneo e le Isole Canarie; **Evento:** il verificarsi del fatto dannoso che determina uno o più sinistri; **Famiglia:** l'Assicurato e i suoi conviventi, come indicati dall'art. 4 del D.P.R. 30/05/1989 n. 223 e risultanti da certificato anagrafico o da documento internazionale ad esso equivalente; **Familiare:** coniuge, convivente, figli, genitori, genero o nuora, fratelli, cognati, suoceri dell'Assicurato, nonché quant'altri con lui stabilmente convivente, purché risultante da regolare certificazione; **Franchigia:** importo che rimane a carico dell'Assicurato espresso in cifra che viene detratta dall'importo del danno indennizzabile; **Furto:** il reato previsto all'art. 624 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; **Garanzia:** copertura assicurativa che non rientra nella definizione di "Assistenza", per la quale la Società procede direttamente al rimborso del danno subito dall'Assicurato, purché il relativo premio sia stato regolarmente corrisposto; **Incoming:** l'insieme dei servizi turistici offerti agli Assicurati stranieri in Italia, Repubblica di San Marino, Città del Vaticano; **Indennizzo:** la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; **Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche oggettivamente constatabili che abbiano per conseguenza la morte, una invalidità permanente od una invalidità temporanea; **Invalità permanente:** perdita definitiva, a seguito di infortunio, in misura totale o parziale della capacità fisica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro, indipendentemente dalla sua professione; **Istituto Di Cura:** l'ospedale pubblico, la clinica o la casa di cura, sia convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale che privati, regolarmente autorizzati all'assistenza medico chirurgica. Sono esclusi gli stabilimenti termali, le case di convalescenza e soggiorno e le case di cura aventi finalità estetiche e dietologiche; **IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, denominazione assunta da ISVAP dal 1° gennaio 2013; **Italia:** Italia, incluse Repubblica di San Marino e Città del Vaticano; **Malattia:** l'alterazione dello stato di salute che non dipende da un Infortunio; **Malattia Preesistente:** malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche preesistenti alla sottoscrizione della Polizza; **Massimale/Somma Assicurata:** la somma massima, stabilita nella Polizza, per la quale, la Società si impegna a prestare la Garanzia e/o l'Assistenza a favore di ciascun Assicurato, per uno o più sinistri avvenuti durante il viaggio; **Medico curante sul posto:** il medico che presta le cure necessarie presso la struttura sanitaria locale dove è ricoverato l'Assicurato; **Mondo:** tutti i Paesi non rientranti nelle definizioni di "Italia" e "Europa"; **Overbooking:** sovrapprenotazione dei posti disponibili per un servizio turistico (es. vettore aereo, hotel) rispetto alla effettiva capacità/disponibilità; **Operatore Turistico:** tour operator (anche "T.O."), agenzia di viaggi, hotel, compagnia di navigazione aerea o altro operatore legalmente riconosciuto ed autorizzato alla prestazione di servizi turistici; **Passeggero:** soggetto trasportato a bordo di aeromobile; **Periodo assicurativo:** periodo che inizia alle ore 24 della data di effetto della polizza e termina alla scadenza della polizza stessa; **Polizza:** il documento, sottoscritto dalla Società e dal Contraente, che prova l'Assicurazione; **Premio:** la somma dovuta dal Contraente alla Società secondo quanto previsto in Polizza; **Prestazione:** l'Assistenza da erogarsi in natura ovvero l'aiuto che deve essere fornito all'Assicurato, nel momento del bisogno, per il tramite della Struttura Organizzativa a condizione che il Premio sia stato regolarmente corrisposto; **Preziosi:** gioielli in genere ed oggetti d'oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura; **Primo mezzo:** il mezzo di trasporto che effettua la prima tratta qualora il viaggio dovesse prevedere più tratte per il raggiungimento della prima destinazione; **Rapina:** il reato, previsto all'art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; **Residenza:** il luogo in cui la persona fisica ha la sua dimora abituale; **Ricovero:** la degenza comportante pernottamento in Istituto di cura; **Rischio:** probabilità che si verifichi un sinistro; **Scaletta penali Base:** la percentuale di penale applicata sino alle seguenti misure: 10% della quota di partecipazione sino a 30 giorni lavorativi prima della partenza; 25% della quota di partecipazione da 29 a 21 giorni lavorativi prima della partenza; 50% della quota di partecipazione da 20 a 11 giorni lavorativi prima della partenza; 75% della quota di partecipazione da 10 a 3 giorni lavorativi prima della partenza; 100% della quota di partecipazione dopo tali termini; **Scaletta Penali Speciali:** la percentuale di penale superiore alla scaletta penali base, se eventualmente applicabili dalle compagnie aeree o di navigazione o riferita a speciali pattuizioni per gruppi precostituiti. **Scippo:** il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene; **Scoperto:** importo che rimane a carico dell'Assicurato, espresso in percentuale del danno indennizzabile; **Sinistro:** il singolo fatto/avvenimento che si può verificare nel corso di validità dell'Assicurazione e che determina la richiesta di Assistenza o di Garanzia, l'indennizzo del danno subito o il risarcimento dei danni arrecati e che rientra nei termini di Polizza; **Società:** UnipolSai Assicurazioni S.p.A.; **Struttura Organizzativa:** UnipolAssistance Servizi S.c.r.l., Corso Massimo d'Azeglio 14 - 10125 Torino, costituita da medici, tecnici ed operatori, in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che, in virtù di specifica convenzione sottoscritta con la Società, provvede, per incarico di quest'ultima, al contatto telefonico con l'Assicurato e organizzazione ed eroga, con costi a carico della Società stessa, le prestazioni di assistenza previste in polizza; **Tessera "Viaggi Protetto":** il documento, riportante le condizioni di assicurazione - debitamente numerato - redatto in formato cartaceo od elettronico e rilasciato all'Assicurato prima della partenza; **Valore Commerciale:** il valore delle cose assicurate determinato tenendo conto del deprezzamento stabilito in relazione a grado di vetustà, tipo, uso, qualità, funzionalità, stato di conservazione; **Valori:** valuta a corso legale, titolo di credito in genere, buoni pasto, buoni benzina ed in genere ogni carta - anche in formato elettronico - rappresentante un valore certo e spendibile; **Viaggio:** il viaggio, il soggiorno, la locazione, come risultante dal relativo contratto o altro valido titolo o documento di viaggio; **Viaggio Iniziato:** l'intervallo di tempo che decorre dal momento in cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto e termina al completo espletamento dell'ultimo servizio previsto dal contratto stesso.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE – Estratto

Altre Assicurazioni – Il Contraente e/o l'Assicurato sono tenuti a dichiarare alla Società l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione, presso altri assicuratori, di assicurazioni riguardanti lo stesso rischio e le medesime garanzie assicurate con la presente polizza indicandone le somme assicurate. In caso di sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. Relativamente alle prestazioni di Assistenza, nel caso in cui richiedesse l'intervento di altra impresa, le prestazioni previste dalla Polizza saranno operanti esclusivamente quale rimborso all'Assicurato degli eventuali maggiori costi a Lui addebitati dall'impresa assicuratrice che ha erogato direttamente la prestazione.

Segreto Professionale - L'Assicurato libera dal segreto professionale nei confronti di UnipolSai Assicurazioni S.p.A. i medici eventualmente investiti dell'esame del Sinistro stesso, che lo hanno visitato prima o anche dopo il Sinistro.

Limitazione di Responsabilità - UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del Paese nel quale è prestata l'assistenza.

Esclusione di Compensazioni Alternative - Qualora l'Assicurato non usufruisca di una o più prestazioni, UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire Indennizzi o Prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione.

Rinvio alle Norme di Legge - Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme della Legge Italiana.

Limiti di Sottoscrizione - Salvo patto contrario non è consentita l'attivazione di più polizze a garanzia del medesimo rischio al fine di elevare i massimali o prolungare il periodo di copertura in corso.

Viaggi Incoming – Cittadini Stranieri - Per gli Assicurati non residenti in Italia, agli effetti delle Garanzie, Prestazioni e Massimali della presente Assicurazione si conviene di sostituire al termine "Italia" il "Paese di residenza" degli Assicurati; resta inteso che il contratto assicurativo è valido nella lingua italiana ed in base alla legge italiana.

Diritto di Surroga - La Società si intende surrogata fino alla concorrenza della somma liquidata in tutti i diritti e le azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni. L'Assicurato si obbliga, pena la decadenza, a fornire documenti ed informazioni tali da consentire l'esercizio del diritto di rivalsa e a dare atto a tutte le iniziative necessarie a salvaguardare lo stesso.

Inizio e Termine delle Garanzie – Per tutte le sezioni l'Assicurazione decorre dal momento nel quale l'Assicurato lascia la propria residenza per intraprendere il viaggio e termina quando vi abbia fatto ritorno, ma comunque con il massimo di 60 giorni dalla decorrenza.

Per la garanzia Annullamento Viaggio, quando prevista, la garanzia decorre dalla data d'iscrizione al viaggio e termina nel momento in cui l'Assicurato inizia ad utilizzare il primo servizio turistico contrattualmente convenuto (check-in), salvo non sia diversamente disposto nell'ambito della specifica garanzia.

ESCLUSIONI GENERALI

Quando non diversamente previsto nelle singole sezioni di Polizza la UnipolSai Assicurazioni S.p.A. non è tenuta a fornire Garanzie/Prestazioni per tutti i sinistri provocati o dipendenti da:

- a).dolo o incuria dell'Assicurato;
- b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di terrorismo e di vandalismo;
- c).terremoti, alluvioni, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali, trasmutazione del nucleo dell'atomo, radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d).infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di rocce o accesso a ghiacciai, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
- e).malattie ed infortuni derivanti da abuso di alcolici e psicofarmaci nonché dall'uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni,
- f).Stati di malattia cronica o patologie preesistenti all'inizio del viaggio;
- g).viaggi intrapresi contro consiglio medico od allo scopo di sottoporsi a trattamento medico o chirurgico;

Sono inoltre escluse:

- i).le Prestazioni in quei paesi che si trovassero in stato di belligeranza che renda impossibile l'assistenza;
- j).le perdite di denaro, biglietti di viaggio, titoli, collezioni di qualsiasi natura e campionari;
- k).le rotture o danni al bagaglio a meno che non siano conseguenza di furto, rapina, scippo o siano causati dal vettore;
- l).le perdite di oggetti incustoditi o causate da dimenticanza o smarrimento;
- m).le perdite, i danni o le spese mediche denunciati alla UnipolSai Assicurazioni S.p.A. oltre i termini contrattualmente stabiliti (vedi paragrafi: "Modalità per richiedere l'Assistenza" e "Cosa fare in caso di sinistro").
- n).le Garanzie/Prestazioni di qualunque genere, conseguenti a Sinistri avvenuti in occasione di mancata osservanza delle norme di cui alla legge n. 269 del 1998 "contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù".

Per le sole prestazioni di "Assistenza alla Persona" e "Spese Mediche" della Polizza Base, l'esclusione di cui al sopra indicato punto b) è derogata e così sostituita: b).guerra, anche civile, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari, saccheggi, atti di vandalismo.

NORME COMUNI GoWorldSafe e GoWorldSafe Plus: INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE - INFORMATIVE E PRIVACY
Vedere dettaglio sul sito www.goworld.it

PRECISAZIONE: il presente è un estratto della Polizza sottoscritta dal Contraente, rilasciato ai viaggiatori per rendere note le condizioni di assicurazione. L'operatività del presente documento è subordinata alla legge italiana, al rispetto delle norme di applicazione della polizza e a quanto riportato nei documenti rilasciati dal Tour Operator, relativi al contratto di viaggio. I marchi sono registrati, tutti i diritti riservati. tois@tois.it

ENGLISH VERSION

Translation of travel assistance, medical expenses and Covid supplementary guarantees covered by this policy. UnipolSai Assicurazioni Spa, with the present insurance policy no. Tessera 2134 5858, insures travellers on the basis of the contents of the Travel Contract released by Tour Operator named also "Conferma di Prentazione".

In particular what is indicated in options:

Destination, travel and tours

Start date / End date of travel

Names and surnames of insured persons / are reported on Travel Contract and voucher released by Tour Operator .

The insurance policy also includes Covid-related pathologies and, more generally, in the event of illness or injury of the traveller, it provides for the organisation of 24-hour assistance services, the payment of medical expenses, and the costs of extending the stay in the event of a Covid quarantine and subsequent return. Below are the details of the Guarantees.

TRAVEL ASSISTANCE SECTION (including any sickness caused by COVID-19)

Art.1 - Purpose of the cover

The Company shall provide the Insured, if he/she finds himself/herself in difficulties following the occurrence of an unforeseen event, with the immediate assistance services described below through the Organiser, which has doctors, technical experts and operators, available 24 hours a day by phoning the **Turin number +39 0116523211**, under a specific agreement entered into with Unipol Assistance Servizi S.c.r.l. - Corso Massimo d'Azeglio 14, 10125 Turin. The Organiser will provide, at the Company's expense, the following Assistance services to insured Customers/Travellers:

Art.2 - Consultation with a doctor and referral to a specialist

Assessment by the Organiser's doctors of the Insured's state of health to decide on the most appropriate medical service and, if necessary, provide the name and address of a specialist doctor in the nearest area to the Insured's location.

Art.3 - Despatch of Urgent Drugs when the Insured urgently requires drugs for his/her treatment, for which he/she has a valid medical prescription and which cannot be found locally, provided that they are marketed in Italy.

Art.4 - Medical transport

- To the nearest suitable place to provide emergency treatment;
- From the medical centre where the initial emergency treatment was given to a better equipped medical centre. The use of an air ambulance is limited to local movements.

Art.5 - Medical Repatriation of the Insured using the most suitable means to the place of residence or to an equipped hospital in Italy, if necessary, as a result of an accident or illness which, in the opinion of the Organiser's doctors, cannot be treated locally. The transport is completely organised at UNIPOLSAI's expense and includes medical or nursing assistance during the journey, if necessary. Transport from countries outside Europe, except from those in the Mediterranean Basin and the Canary Islands, is done exclusively on a scheduled flight in economy class, if necessary on a stretcher.

Art.6 - Repatriation of a Convalescent Insured when his/her state of health precludes returning home by the means initially specified in the travel contract.

This guarantee is provided only by means equivalent to that provided for in the travel contract but, in any case, only by an economy class flight or train.

Additional living expenses will also be covered in addition to accommodation expenses up to the maximum limit of **60,00 Euro** per day and for a maximum of **10 days** after the specified return date, made necessary by the Insured's state of health.

Art.7 - Transport of the Body of the Insured from the place of death to the place of residence. Funeral expenses and any expenses for recovering and searching for the body are excluded.

Art.8 - Repatriation of family members provided that they are insured, or of a travel companion, following the medical repatriation and/or death of the Insured.

Art.9 - Early return of the Insured to his/her own residence in the event of the death or sudden hospitalisation with danger to life of a family member in Italy if the Insured asks to return home before the scheduled date and by a means other than those originally specified.

Art.10 - Travel of a family member if the Insured is hospitalised - for a period of more than **3 days** - and when there is no adult family member locally, an economy class return air ticket or first class return train ticket will be reimbursed, along with accommodation expenses up to a maximum of **60,00 Euro** per day for a maximum of **10 days**, to allow a family member to travel to the patient, also to assist any travelling minors.

Art.11 - Interpreter available abroad if the Insured, following hospitalisation or legal proceedings concerning him/her for culpable circumstances that occurred abroad, finds it difficult to communicate in the local language, the Organiser undertakes to provide an interpreter and

cover the corresponding costs, only for the time needed for the interpreter's professional activity, with a maximum limit of **1.000,00 Euro**.

Art.12 - Notification of a lawyer when the Insured is held criminally or civilly liable for culpable acts that occurred abroad and are attributable to him/her, the Organisation will provide the name of a lawyer and will advance the defence costs of the Insured up to the maximum amount of **2.500,00 Euro**; furthermore, again against an adequate bank guarantee and up to the maximum amount of **15.000,00 Euro**, it will advance any criminal deposit requested by the judge.

Art.13 - Advance for essential expenses if the Insured needs them due to unforeseen events of proven gravity and not caused through his/her fault, against an adequate bank guarantee, the Organiser will pay any invoices locally or advance the amount of money required up to a maximum of **5.000,00 Euro**.

Art.14 - Transmission of urgent messages if the Insured is unable to send messages to people residing in Italy, the Organiser will communicate the message to the recipient.

Art.15 - Documented telephone and telegraphic expenses, incurred to contact the Organiser in case of need, are reimbursable up to **100,00 Euro**.

Art.16 - Search and Rescue Expenses incurred in the event of an accident are insured, provided they are carried out by official bodies, up to the amount of **1.500,00 Euro**.

Art.17 - What to do in the event of a claim
Assistance can be obtained by phoning the **Turin number: +39 0116523211**

If required, the Insured shall:

- notify the Organiser of his/her personal details, tax code and the details of his/Certificate of Adherence to insurance coverage (NCA)
- give details of his/her location and telephone number.

Art.18 - Provisions and restrictions

The Guarantees/Services are provided exclusively subject to agreement with the Organiser. Exclusively for Guarantees/Services relating to articles: 04 (Medical transport) - 05 (Medical repatriation of the Insured) - 06 (Repatriation of the convalescent Insured) - 07 (Transport of the body) - 08 (Repatriation of family members) - 09 (Early return of the Insured) - 10 (Travel of a family member), if the Insured, for reasons of force majeure, has made his/her own arrangements and incurred the corresponding expenses, the Company will reimburse him/her **up to and no more than Euro 1.000,00** and in any case only to the extent strictly necessary, on presentation of the original medical certificate issued locally and expenses' receipts.

1-For residents abroad travelling to Italy, and for residents abroad temporarily domiciled in Italy, the Guarantees/Services are recognised **within the cost limits** for return/transport to Italy.

2-The Insured is required to send the Company any travel tickets unused as a result of the services received.

3-Having assessed the conditions of the Patient/Insured at the sole discretion of the Organiser's doctors, the Company reserves the right to transfer the Insured to a Healthcare Institute other than the first hospitalisation facility or even to proceed with the medical repatriation of the Insured patient. The renunciation or refusal of the Organiser's instructions by the Insured or anyone acting on his/her behalf will result in the forfeiture of the insurance cover under this policy including the guarantees relating to the reimbursement of medical expenses.

MEDICAL EXPENSES SECTION (including any sickness caused by COVID-19)

Art.1).Purpose of the cover

The cover is only intended to reimburse, or for the Organiser to pay by phoning the Turin number: +39 0116523211, medical expenses, for medical services provided as a result of accidents or illness including any sickness caused by COVID-19, suffered by the Insured on the spot, the need for which arises during the trip and which are vital and cannot be postponed until the Insured returns to his/her place of residence.

Hospitalisation expenses will be reimbursed up to the cost limits of public hospitals and in any case up to the insured sums indicated in the policy document.

The limits of liability for expenses incurred will be equal to the following insured sums

Italy: Euro 1,000,00

Abroad: Euro 10,000,00. With the supplementary package optioned "GoWorldSafe Plus" as reported on the Travel Contract released by Tour Operator the ceiling of medical expenses is so extended:

World destination: to Euro 300,000.00

CAUTION! For expenses above **1,000.00 euro** prior authorisation from the Organiser must always be obtained.

Art.2).Excess and percentage excess

An excess of **50,00 euro** is applied for the Cover/Services.

In the case of hospitalisation in the European Union. If the European Health Insurance Card (EHIC) is used, which contains the codes needed to ensure every Italian citizen receives health assistance in the countries of the European Union, no excess or percentage excess will be applied.

Art.3).What to do in the event of a loss

To obtain reimbursement for medical expenses incurred, the Insured must report the loss to the Company **within 15 days** of his/her return, by sending a mail to sinistrurismo@unipolsai.it or phoning the **free phone number 800406858** available Monday to Friday from 8:00 to 19:30 and Saturday from 8:00 to 14:00 or send the corresponding claim to: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Ufficio Sinistri Turismo (Tourism Claims Office), C.P. 78, 20097 San Donato Milanese (MI)**, with the following documents:

- Personal details, tax code, details of the Certificate of Adherence to insurance coverage (NCA); card and IBAN code
- Diagnosis of the local doctor
- Original invoices and payment receipts;
- Booking account statement / travel contract.

In each case, **exclusively original versions** of the document required should be sent to: **UnipolSai Assicurazioni S.p.A. Ufficio Sinistri Turismo (Tourism Claims Office), C.P. 78, 20097 San Donato Milanese (MI).**

SPECIAL COVID PROTECTION: RETURN TO PLACE OF RESIDENCE, EXTENSION OF STAY

Art. 1 - Return to place of Residence

In the event that the Insured is subject to restrictions arising from COVID-19 that make it impossible to return by the means initially provided for in the travel contract, the Organiser shall undertake to provide, at its own expense and within the limits indicated below, a travel ticket with an alternative means of transport. This guarantee is provided exclusively for an economy class flight or train ticket. **Maximum per Insured 1,500.00 Euro per Insured.**

Art. 2 - Extension of stay

In the event that the Insured is subject to restrictions, arising from COVID-19, which force him/her to extend his/her stay in the accommodation provided beyond the date scheduled for the return in the travel contract, the Company will reimburse any costs of extended stay up to a maximum of **100.00 Euro per day** and for a duration not exceeding **15 days**.

Art. 3 - Exclusions

The services are not owed if the Insured fails to comply with the Organiser's instructions, or:

- the Insured voluntarily discharges him/herself against the opinion of the establishment where he/she is hospitalised;
- the Insured, or someone on his/her behalf, voluntarily refuses medical transport/repatriation. In this case, the Organiser will automatically suspend its assistance, and the Company will reimburse any further expenses incurred if considered appropriate and, in any case, up to the amount corresponding to the cost of the refused transport/repatriation.

GENERAL INSURANCE CONDITIONS

Other Insurance – The Policyholder and/or the Insured are required to declare to the Company if they have taken out, or subsequently take out, insurance from other insurers concerning the same risk and the same cover insured under this policy, indicating the sums insured. In the event of a loss, the Policyholder and/or Insured must inform all the insurers of it, indicating to each the name of the others pursuant to Article 1910 of the Italian Civil Code. With regard to Assistance services, if this should require the intervention of another company, the services provided under the Policy will reimburse the Insured only for any extra costs charged to him/her by the insurance company that provided the service directly to him/her.

Professional secrecy - The Insured releases doctors who may be appointed to examine the Loss itself or who visited him/her before or after the Loss, from professional secrecy.

Limitation of liability - The Company does not assume liability for damage caused by the intervention of the authorities of the country in which the assistance was provided.

Exclusion of alternative compensation - If the Insured does not use one or more services, the Company is not required to provide Compensation or alternative Services of any kind in compensation.

Legislative references - For everything not regulated otherwise herein, Italian Law shall apply.

Underwriting limits - Unless otherwise agreed, multiple policies covering the same risk may not be activated in order to increase the limits of liability or extend the current period of cover.

Incoming Trips - For Insured who are not resident in Italy, the Insured's country of Residence should replace the term "Italy" for the Cover and Services of this Insurance.

Right of subrogation - The Company is understood to be subrogated, up to the amount paid, to all the rights that the Insured may have and the actions that the Insured may bring with regard to those liable for the damage. Subject to the policy expiring, the Insured undertakes to provide documents and information to enable the right of recourse to be exercised and to enable all initiatives necessary to protect this right to be implemented.

Start and end of cover - The Travel Cancellation cover runs from the date of registering for the trip and ends when the Insured starts to use the first contractually agreed tourist service.

The other Cover/Services start at the time and place specified in the Tour Operator's registration form/programme and end when the last formality specified in the contract has been completed, and in any case, at most 45 days from the start of the trip.

EXCLUSIONS COMMON TO ALL SECTIONS

Unless expressly specified otherwise in the individual Cover/Services the Company is not required to provide Cover/Services for any losses caused by or dependent on:

- a). Wilful misconduct or gross negligence by the Insured;
- b). War, including civil war, strikes, revolutions, uprisings or popular movements, looting, acts of terrorism or vandalism;
- c). Earthquakes, floods, weather phenomena with the characteristics of natural disasters, nuclear reactions or radiation caused by the artificial acceleration of atomic particles;
- d). Performance of the following activities: mountain climbing, including rock climbing or access to glaciers; aerial sports in general; reckless acts, car, boat and motorbike races and competitions and related events and training; as well as any accidents suffered as a consequence of sport activities performed professionally;
- e). Illnesses and accidents arising from alcohol or psychotropic drug abuse as well as from the non-therapeutic use of drugs and hallucinogens;
- f). Psychological disturbances, psychiatric and neuropsychiatric illnesses, states of anxiety, stress or depression; Chronic illnesses or conditions existing before the start of the trip
- g). Trips undertaken against medical advice or for the purpose of undergoing medical or surgical treatment;
- h). Travel to remote areas, which can only be reached using emergency vehicles;

The following are also excluded:

- i). Costs for searching for people who are missing or have disappeared; except if said expenses are incurred by organisations or public authorities and, in any case, within the maximum limit of **1,500.00 Euro**;
- j). Services in countries in a state of belligerency that makes it impossible to provide assistance;
- k). Losses of money, travel tickets, securities, collections of any kind and samples, and valuables;
- l). Breakage of or damage to luggage unless as a consequence of theft, robbery or mugging or caused by the carrier;
- m). Losses of unattended items or items that were forgotten or mislaid;
- n). Losses, damage or medical expenses reported to the Company after the contractually established deadlines;
- o). Cover/Services of any kind, as a result of losses that occurred following failure to comply with the provisions of Italian Law No. 269 of 1998 "against the exploitation of prostitution, pornography, sex tourism against minors, such as new forms of slavery";
- p). Resulting from restrictive measures adopted by public authorities or service providers before the start of the trip;
- q). Resulting from the infringement by the Insured of the measures and provisions imposed by the public authorities;
- r). Resulting from the Insured's refusal to continue/re-route the interrupted trip, even if the re-routing service is provided by the competent public bodies or by the institutions that have imposed the restrictive measures.